REGOLAMENTO (CEE) N. 1281/75 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1975

relativo alla fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e per determinati prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE è prevista la possibilità di fissare in anticipo le restituzioni all'esportazione dei cereali di base ; che, per determinate categorie di farine, di semole e di semolini, nonché per il malto, tale fissazione anticipata è stata introdotta rispettivamente dall'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75 (4), e dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 980/75 (6) ;

considerando che la restituzione fissata in anticipo deve essere adattata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'esportazione ; che può inoltre essere fissato un correttivo da applicare alla restituzione ;

considerando che scopo del correttivo è di aumentare o diminuire la restituzione valida il giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata per un'esportazione da effettuare dopo il mese di rilascio del titolo ; che il correttivo deve pertanto essere considerato parte integrante della restituzione ;

considerando che le norme per la fissazione del correttivo sono state stabilite con regolamento n. 633/67/CEE della Commissione, del 27 settembre 1967, relativo alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione di cereali (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/72 (8) ; che tali norme non tengono sufficientemente conto della finalità effettiva del correttivo ; che è pertanto opportuno sostituire tali norme tenendo conto dello scopo perseguito con la concessione di una restituzione ; che fra tali norme figura anche la differenziazione secondo le destinazioni ;

considerando che la restituzione all'esportazione per i cereali può essere fissata mediante gara ; che il corretto svolgimento di una tale procedura può essere compromesso da un correttivo fissato fuori gara ; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di non applicare i correttivi ad una restituzione fissata in base a gara ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla fissazione del correttivo di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/67/CEE e all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1052/68.

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 120/67/CEE, i correttivi vengono fissati tenuto conto degli elementi seguenti :

a) situazione e prospettive di evoluzione a termine :

   — dei prezzi dei cereali e delle disponibilità sul mercato della Comunità,

   — delle possibilità e condizioni di vendita dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale ;

b) obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, consistenti nel garantire su tali mercati una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dei prezzi e degli scambi ;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.
(4) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 3.
(5) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.
(6) GU n. L 95 del 17. 4. 1975, pag. 1.
(7) GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.
(8) GU n. L 155 dell'11. 7. 1972, pag. 35.

c) interesse ad evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

d) aspetto economico delle esportazioni.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 120/67/CEE, i correttivi vengono fissati tenuto conto degli elementi seguenti :

a) situazione e prospettive di evoluzione a termine :

— dei prezzi dei cereali in causa e delle disponibilità sul mercato della Comunità,

— delle possibilità e condizioni di vendita esistenti sul mercato mondiale per le farine, le semole e i semolini in oggetti ;

b) quantità di cereali occorrente per la fabbricazione dei prodotti considerati ;

c) interesse ad evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

d) aspetto economico delle esportazioni.

3. Per i prodotti della voce 11.07 della tariffa doganale comune, i correttivi vengono fissati tenuto conto degli elementi seguenti :

a) situazione e prospettive di evoluzione a termine delle possibilità e condizioni di vendita dei cereali in causa e del malto sul mercato mondiale ;

b) quantità di cereali occorrente per la fabbricazione del malto ;

c) interesse ad evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

d) aspetto economico delle esportazioni.

Articolo 3

Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di determinati mercati lo rendano necessario, il correttivo può essere differenziato secondo la destinazione.

Articolo 4

Può venir deciso secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE che i correttivi non si applicano alle restituzioni fissate mediante gara.

Articolo 5

Il regolamento n. 633/67/CEE è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione